INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006"

Art. 11-bis

(Polizza assicurativa). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati

Versione in vigore dal 30 marzo 2003, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
Estremi	Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-i-giochi-olimpici-invernali-torino-2006/art-11-bis-polizza-assicurativa-1-in-deroga-a-quanto-previsto-dall-articolo-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it